



Ordinanza N° 26 del 16/01/2012

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- **Visto** il D. Lgvo 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- **Visto**, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- **Visto** il verbale di operazioni compiute prot. n. 44290 del 06/12/2011, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, relativo al sopralluogo di carattere igienico sanitario finalizzato alla repressione di reati ambientali effettuato in data 06/12/2011 in agro di Capaccio, in Via Cannito, su un lotto di terreno non recintato, successivamente individuato in catasto al foglio 58, particella n. 113, risultante di proprietà della Sig.ra SABIA Emilia, nata a Capaccio il 28/12/1933 ed ivi residente alla Via Salvo D'Acquisto n. 33/A.
- **Visto** le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, con allegate risultanze fotografiche, dal quale si rileva che l'area medesima, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, con evidenti tracce di incendio alla vegetazione spontanea e risulta interessata senza le prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 208 e 212 del D. Lgvo 03 aprile 2006 n. 152, da materiali classificati ai sensi dell'art. 184 del citato D. Lgvo n. 152, come rifiuti urbani di varia natura e rifiuti speciali quali materiali di risulta derivanti da lavori edili, tanto da conferire al lotto di terreno le caratteristiche di una vera e propria discarica a cielo aperto.
Inoltre le risultanze dell'accertamento, hanno portato ad evidenziare che sull'area in argomento, vi è la presenza di manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate in fibrocemento, di vecchia fattura, sgretolate e deteriorate, con particolare riferimento sulla possibile liberazione di fibre cancerogene che normalmente sono legate alla malta cementizia;
- **Visto** che l'art. 192 del suddetto Decreto prevede:
 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai

soggetti preposti al controllo.

4. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- **Visto** il vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti", in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'insacco di incendi e la propagazione del fuoco;
 - **Visto** il vigente Regolamento di Polizia Urbana, che recita:
 - al comma 4) *"I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di aree private confinanti o prospicienti con pubbliche vie, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati"*;
 - al comma 6) *"La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre"*;
 - al comma 7) *"I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea"*;
 - **Considerato** che la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva nei terreni incolti può causare gravi problemi, sia di ordine igienico-sanitario per la presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di insacco e propagazione di incendio;
 - **Visto** la Legge 27/03/1992 n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
 - **Visto** il D.M. 6 settembre 1994 recante Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
 - **Visto** il Decreto 25 luglio 2001, emanato dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero delle Attività Produttive - Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente l'Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 261 del 9 novembre 2001);
 - **Visto** che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:
 - Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447)
 - Fasce di rispetto stradale (D. L. gvo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.);
 - Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D. L. gvo 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");

Considerato che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario, oltre che rappresentare un notevole degrado ambientale del luogo;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica;

- Visto gli artt. 50 e 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;
- Visto il D. Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.
- Visto l'art. 26 del Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
- Visto l'art. 141 comma 7) del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgvo nr. 267 del 18/08/2000 e succ. mm.ii;

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D. Lgvo 152/99, così come modificato dal D. Lgvo 258/00;

ORDINA

Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle leggi e dei regolamenti comunali vigenti in materia in premessa citati, alla Signora SABIA Emilia, nata a Capaccio il 28/12/1933 ed ivi residente alla Via Salvo D'Acquisto n. 33/A, in qualità di proprietaria di un lotto di terreno individuato in catasto al foglio 58, particella 113:

1. Di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale, mediante la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, di tutti i materiali classificati come rifiuti urbani e speciali presenti all'interno del lotto di terreno individuato in catasto terreni al foglio di mappa 58, particella n. 43 e n. 113;
2. di provvedere, all'attuazione delle azioni e/o interventi previsti dal D.M. 06/09/1994 e dal Piano Regionale Amianto, quali, la rimozione e conseguente smaltimento dei manufatti in amianto nella forma di lastre ondulate in fibrocemento. Gli interventi di bonifica devono essere eseguiti da ditta specializzata iscritta all'Albo gestori ambientali, nella categoria 10 – "attività di bonifica di beni contenenti amianto", previa predisposizione da parte della stessa, di un piano di lavoro, che dovrà essere presentato all'ASL SA/3 – Piazza dei Martiri – 84078 Vallo della Lucania (SA), almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori;
3. Di provvedere, previa acquisizione di tutti i necessari pareri, nulla osta, atti di assenso, comunque denominati ed occorrenti se necessari, all'esecuzione dei lavori per una idonea recinzione dell'area succitata, ad evitare che la stessa diventi ricovero di animali vaganti e ricettacolo di immondizia da parte di estranei;
4. Di comunicare al Comune di Capaccio, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo la necessaria documentazione circa gli interventi eseguiti;

CON DIFFIDA

Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 192, comma 3) del D. Lgvo n. 152/2006 si procederà all'esecuzione d'ufficio in

danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D. Lgvo n. 152/2006;

Che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:


1. Alla Sig.ra SABIA Emilia, nata a Capaccio il 28/12/1933 ed ivi residente alla Via Salvo D'Acquisto n. 33/A.
2. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce Sele;
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo;
5. Alle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo;
6. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 116 GEN. 2012

Il Responsabile del Procedimento
geom. Antonio Russo



Il Commissario Prefettizio
dott. Pietro Donniacuo



COMUNE DI CAPACCIO
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO
AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Servizio
Sig.ra Maria Luigia D'Angelo

